



**Irpef: le patologie di handicap che hanno diritto all'agevolazione:**

**Attualmente le patologie che comportano disabilità ammesse alle agevolazioni fiscali sono:**

**1. Ridotte o impedito capacità motorie (art. 8, comma 1 della L. 449/1997)**

La persona disabile che è stata riconosciuta **portatrice di handicap o invalida** con capacità motorie permanenti ridotte o impedito, e non risulta contemporaneamente "affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione", ha diritto alle agevolazioni **limitatamente ai veicoli adattati** in funzione della disabilità motoria.

Solamente per questa tipologia di handicap l'adattamento tecnico del veicolo costituisce condizione inderogabile che deve risultare dalla Carta di Circolazione. Gli adattamenti per la guida, compreso il solo cambio automatico, devono essere prescritti anche in sede di visita dalle Commissioni Mediche Locali per le patenti di guida (CML - art. 119 del nuovo Codice della Strada) e annotati sulla patente speciale. I veicoli devono risultare adattati alla particolare minorazione di tipo motorio del disabile prima dell'acquisto, o perché così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte eseguire appositamente dallo stesso rivenditore. Gli adattamenti possono riguardare le modifiche ai comandi di guida, la carrozzeria, o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. L'adattamento è sempre necessario, anche nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona diversa dal disabile.

**2. Limitazione grave e permanente della deambulazione o pluriamputazioni (art. 30, comma 7, della L. 388/2000)**

La persona disabile affetta da una grave e permanente limitazione della deambulazione o pluriamputazioni deve essere riconosciuta **portatrice di handicap o invalida in situazione di gravità** certificata con verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica pubblica.

Non è richiesto l'adattamento tecnico del veicolo.

**3. Handicap psichico o mentale (art. 30, comma 7, della L. 388/2000)**

La persona disabile affetta da disturbi mentali o psichici deve essere riconosciuta **portatrice di handicap o invalida in situazione di gravità**, certificata con verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica pubblica, e deve essere **titolare dell'indennità di accompagnamento** (L. 18/1980 e L. 508/1988).

Non è sufficiente la sola indennità di frequenza. Non è richiesto l'adattamento tecnico del veicolo.

**4. Cecità o sordità (art. 1, comma 2, della L. 68/1999 e circolare dell'Agenzia delle Entrate n.72 del 30/07/2001)**

Hanno diritto alle agevolazioni:

- La persona disabile **non vedente**, con cecità assoluta o ipovedente con un residuo visivo non superiore ad 1/10 ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione (**ciechi assoluti - ciechi parziali - ipovedenti gravi**).
- La persona disabile **sorda**, con sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata (**sordità congenita - sordità acquisita**).

Non è richiesto l'adattamento tecnico del veicolo.